



Comune di Vicenza

Settore Servizi Sociali e Abitativi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MINORI E DEL SERVIZIO EDUCATIVO-PROFESSIONALE

01.01.2017 – 31.12.2019

CIG 6532135

Indice:

- Art. 1 Definizione dei contraenti
- Art. 2 Oggetto della procedura di gara
- Art. 3 Finalità, prestazioni e svolgimento dei servizi
- Art. 4 Servizio educativo domiciliare (home visiting)
- Art. 5 Dimensione presumibile dell'utenza
- Art. 6 Compiti del Comune
- Art. 7 Durata dell'appalto
- Art. 8 Importo presunto dell'appalto
- Art. 9 Personale dell'appaltatore
- Art. 10 Clausola sociale
- Art. 11 Contributi esterni
- Art. 12 Interruzione del servizio
- Art. 13 Responsabilità civile e polizza assicurativa
- Art. 14 Sicurezza e tutela dei lavoratori
- Art. 15 Obblighi dell'appaltatore
- Art. 16 Cooperazione
- Art. 17 Monitoraggio e controllo da parte del committente
- Art. 18 Tutela della privacy
- Art. 19 Condizioni dei servizi
- Art. 20 Fatturazione, pagamento e tracciabilità
- Art. 21 Revisione del prezzo
- Art. 22 Divieto di subappalto
- Art. 23 Penalità
- Art. 24 Risoluzione
- Art. 25 Recesso
- Art. 26 Esecuzione in danno
- Art. 27 Cessione del contratto
- Art. 28 Garanzie
- Art. 29 Controversie
- Art. 30 Spese per la stipula del contratto
- Art. 31 Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi
- Art. 32 Sede e comunicazioni
- Art. 33 Responsabile del procedimento
- Art. 34 Disposizioni finali

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO
MINORI E DEL SERVIZIO EDUCATIVO-PROFESSIONALE
01.01.2017 – 31.12.2019
CIG 6532135**

Art. 1 - Definizione dei contraenti

Nel contesto del presente Capitolato Speciale, con la parola “**Committente**” verrà indicato il Comune di Vicenza – Settore Servizi Sociali e Abitativi, c.trà Busato n. 19, 36100 Vicenza e con “**Soggetto Aggiudicatario**” o “**Appaltatore**” il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di sostegno socio educativo e del servizio educativo professionale.

Art. 2 - Oggetto della procedura di gara

Costituisce oggetto del presente capitolato d’appalto la gestione del servizio di sostegno socio-educativo domiciliare (**SSE**), del servizio educativo professionale (**SEP**) rivolti a minori residenti nel comune di Vicenza a rischio di disagio sociale finalizzati a favorire l’autonomia ed il miglioramento delle relazioni interpersonali in ambito familiare e sociale.

Servizio di Sostegno Socio Educativo minori :

- prestazioni di sostegno socio educativo a favore di minori di età (da anni 6 a 17), per un numero di **6.700** ore annue presunte

Servizio Educativo Professionale:

- gestione del servizio Educativo-Professionale a favore delle famiglie con minori in situazione di disagio per un numero di **2.450** ore annue presunte;

Prestazioni di coordinamento con i servizi comunali e sanitari del territorio del committente ed i servizi aggiuntivi laddove richiesti dal committente per un numero di **104** ore annue.

(il numero delle ore presunto è stato calcolato sulla base delle ore medie di intervento del Servizio di Sostegno Socio Educativo minori e del Servizio Educativo-Professionale erogate negli anni 2013, 2014 e 2015, ha valore indicativo e non costituisce impegno specifico per l’Amministrazione Comunale).

Il committente potrà inoltre richiedere, in via eccezionale e nell’ambito delle risorse disponibili, dei progetti educativi specifici come definiti al successivo art. 4, denominati *Home visiting*, Il numero di ore presunte stimato è di **850/anno**.

La categoria dei servizi è: Servizi Sociali (art. 142 e ss. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50).

Art. 3 – Finalità, prestazioni e svolgimento dei servizi

3.1 Servizio di sostegno socio-educativo (SSE)

Finalità

Con la denominazione “sostegno socio-educativo per minori” si intende un servizio svolto dall’educatore professionale finalizzato al sostegno individuale dei minori (dai 6 ai 17 anni) che manifestano un disagio personale, familiare e relazionale.

Il servizio è volto a promuovere il benessere fisico e socio-relazionale del minore, rafforzando la competenza educativa dei genitori e valorizzando le risorse del contesto territoriale di riferimento.

Il sostegno socio educativo si attua attraverso la definizione di un progetto individuale, che realizza le finalità declinate nel progetto quadro predisposto dal servizio sociale professionale del Comune di Vicenza in accordo con la famiglia come di seguito indicato:

Nei confronti del minore:

- sviluppare relazioni significative che favoriscano un cambiamento dei comportamenti che provocano disagio;

- allargare la sfera relazionale del minore per favorire i processi di conoscenza, di confronto e di arricchimento anche rispetto alla comunità di appartenenza;
- contribuire ad accrescere il patrimonio di stimoli e di risorse a disposizione del minore e necessari al suo accrescimento dal punto di vista fisico, intellettuale e dello sviluppo di specifiche competenze e abilità operative.

Nei confronti dei genitori:

- sviluppare relazioni significative che favoriscano la consapevolezza dei comportamenti che provocano disagio al minore e la graduale modifica degli stessi;
- contribuire a orientare i membri del nucleo familiare gli uni verso gli altri, all'interno di un rapporto di riconoscimento e accettazione della persona in sé e del suo ruolo familiare;
- lavorare sulla riaffermazione del ruolo genitoriale.

Prestazioni

Le prestazioni richieste comprendono sia l'intervento diretto sul minore di età e la sua famiglia sia quelle dirette alla collaborazione con il servizio sociale comunale, secondo la seguente elencazione:

- definizione e valutazione del progetto educativo individuale (PEI)* nel quale vengono esplicitati gli obiettivi programmati in collaborazione coi servizi sociali, il monte ore dedicato e i tempi di attuazione dell'intervento (apertura e chiusura), gli strumenti e le metodologie educative adatte al caso, le modalità e i tempi di coordinamento con i servizi territoriali socio-sanitari ed educativi, i tempi di verifica e gli indicatori di valutazione dell'intervento (valutazione dell'esito). Per tali prestazioni sarà riconosciuto un monte ore mensile che non dovrà superare le 2 ore settimanali per operatore;
- interventi realizzati direttamente con il minore* che tengano conto delle sue capacità, specificità e inclinazioni in condivisione con i genitori:
 - attività collettive da svolgersi in gruppo (dovranno essere programmate con l'assistente sociale referente del caso; il rapporto tra minori/educatori deve essere indicato nell'autorizzazione e la rendicontazione effettuata su apposita scheda);
 - attività didattiche (l'affiancamento nello svolgimento dei compiti è da intendersi come strumento educativo e non è finalizzato al raggiungimento di obiettivi didattici);
 - attività finalizzate allo sviluppo della capacità di relazionarsi (fare esperienza sulla modalità di porsi in relazione con l'adulto e con i pari, trasmettere e far interiorizzare norme e comportamenti ...);
 - attività ricreative (gite, anche di gruppo, finalizzate alla conoscenza del territorio, dei luoghi pubblici e di interesse culturale, inserimento dei minori in servizi ricreativi e culturali...);
- interventi rivolti alla famiglia:*
 - affiancamento dei genitori nell'assumere consapevolezza dei problemi e dei bisogni dei figli, stimolando la capacità di gestione dei conflitti e di negoziazione attraverso la condivisione della quotidianità, secondo quanto stabilito nel Progetto Quadro;
 - attività osservativa della relazione genitori/figli finalizzata a fornire strumenti di diagnosi clinica e sociale per la realizzazione di interventi di protezione del minore di età;
- prestazioni di segretariato sociale e di socializzazione:*
 - interventi finalizzati a contrastare l'emarginazione sociale, favorendo il contatto ed il rapporto con le strutture ricreative e culturali per promuovere la partecipazione del minore alla vita comunitaria;
 - consulenza ai genitori per favorire la loro competenza nel disbrigo di pratiche di carattere previdenziale ed amministrativo; informazione sui servizi socio - sanitari del territorio;
- integrazione e collaborazione con altre figure professionali* che erogano prestazioni ai minori di età in disagio sociale, in particolare nel contesto educativo, attraverso strumenti che facilitino la responsabilizzazione diretta dei genitori;
- registrazione delle prestazioni* effettuate verso il minore con specificità dell'orario d'inizio e di fine delle attività svolte e di eventuali annotazioni.

• **Attivazione e svolgimento del servizio**

Il Comune svolge le funzioni di valutazione e di coordinamento delle attività; pertanto, la rilevazione dei bisogni, l'esame dei casi, l'individuazione dei destinatari del servizio, le modalità di intervento degli operatori, la programmazione e la verifica dei singoli interventi socio educativi sono di competenza del servizio sociale professionale del comune di Vicenza attraverso lo strumento del Progetto Quadro.

Le prestazioni del servizio di sostegno socio educativo, ordinariamente, saranno richieste con un preavviso di 15 giorni, ad eccezione dei casi giudicati dall'amministrazione comunale di particolare urgenza, per i quali la richiesta dovrà essere soddisfatta entro 5 giorni lavorativi.

Il monte ore di prestazione riconosciuto a ciascun minore dovrà avere la preventiva autorizzazione del Comune: tale autorizzazione, e ogni successiva modifica che comporti l'aumento delle ore di servizio assegnate, viene comunicata al coordinatore dell'appaltatore.

Nel programmare gli interventi e predisporre il piano di lavoro dovrà essere tenuto conto, per quanto possibile, dell'esigenza di continuità nel rapporto educatore/minore, curando la polivalenza degli interventi. Nel caso in cui si renda necessario un turn over degli operatori, l'appaltatore dovrà curare l'adeguato passaggio delle consegne tra gli stessi. Il Soggetto aggiudicatario, qualora rilevi nel corso dell'operato particolari situazioni di degrado o di rischio sociale, oppure accerti un rifiuto da parte dell'utente delle prestazioni programmate a suo favore, ha l'obbligo di segnalare all'assistente sociale referente quanto rilevato.

Il Soggetto aggiudicatario si impegna a presentare ogni mese un'apposita scheda, predisposta dall'Amministrazione Comunale, dove risulteranno registrate la natura e la durata delle prestazioni effettuate a domicilio dell'utente da parte di ogni singolo operatore.

Ciascun educatore dovrà curare la registrazione delle prestazioni effettuate presso l'utenza nell'apposita scheda che dovrà essere sottoscritta dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e dall'assistente sociale referente. L'appaltatore s'impegna inoltre a presentare delle relazioni semestrali sull'attività svolta. L'appaltatore s'impegna altresì a partecipare agli incontri di verifica del servizio indetti dall'amministrazione comunale.

• **Orario di svolgimento del servizio e utilizzo dei mezzi di trasporto**

Il servizio potrà essere richiesto dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 13.00 sino alle ore 20.00. Qualora sussistano esigenze particolari in casi eccezionali, il servizio potrà essere attivato anche in giorni prefestivi e festivi e/o in orario notturno prevedendo una maggiorazione del prezzo orario pari al 15%.

L'attività dovrà svolgersi lungo tutto l'anno solare nel rispetto delle esigenze degli utenti e del Progetto Quadro..

Il servizio da prestare all'utente può essere strutturato con presenza programmata di tipo continuativo o saltuario.

L'ora di servizio prestata s'intende di 60 minuti, al netto dei tempi di percorrenza necessari a raggiungere l'abitazione dell'utente o il luogo in cui viene attivato il servizio; i costi di questi ultimi saranno a carico dell'appaltatore.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire che gli operatori del servizio siano autosufficienti ed autonomi per gli spostamenti.

Ogni operatore, qualora risulti necessario per l'efficiente esercizio del servizio, deve essere in grado di poter utilizzare un'automobile, sia essa di sua proprietà, sia essa dell'appaltatore.

Nei casi in cui, in base al programma di intervento, sia previsto l'utilizzo dei mezzi di trasporto, propri dei prestatori di lavoro o dell'appaltatore, per il solo trasporto dell'utente, il Comune riconoscerà, solo se preventivamente e formalmente autorizzato, un rimborso per chilometro effettivamente percorso pari a 1/5 del prezzo corrente della benzina con riferimento alle tabelle ACI vigenti.

Tali rimborsi saranno liquidati contestualmente alle fatture dei mesi di riferimento, a seguito di presentazione della relativa rendicontazione di spesa.

In caso di trasporto di minore si dovrà avere l'autorizzazione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale.

L'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, preventivamente autorizzato dal servizio sociale competente per il trasporto dei minori, verrà rimborsato in misura pari al costo del biglietto.

3.2 Servizio educativo professionale (SEP)

Finalità

Il servizio ha l'obiettivo prioritario di intervenire nel contesto territoriale di riferimento, collaborando con i servizi scolastici, educativi e di tempo libero e contribuendo all'emersione delle risorse informali, secondo lo stile del lavoro sociale di comunità. Il servizio si rivolge anche a situazioni di rischio o di emarginazione, contribuendo alla realizzazione dei progetti personalizzati con azioni di sviluppo della capacità di adattamento sociale dei singoli soggetti, favorendo l'integrazione sociale e multiculturale e l'inserimento nel mondo del lavoro. Il servizio educativo professionale può rivolgersi inoltre agli adulti e agli anziani a rischio di isolamento e di emarginazione a causa di problematiche socio-relazionali, anche conseguenti a patologie involutive o cronicità. A tal fine l'educatore si attiva, in accordo con l'assistente sociale, per conoscere le risorse del territorio, per promuovere azioni di sensibilizzazione della popolazione e per implementare una rete di socializzazione e sostegno a favore dei bambini, degli adolescenti, delle famiglie e dei singoli individui. L'educatore partecipa alle equipe dei CSST e lavora per progetti secondo programmi concordati con gli assistenti sociali.

Prestazioni

Il servizio educativo professionale offre le seguenti prestazioni:

- rilevare le risorse del territorio e promuovere le stesse, con la finalità di favorire l'integrazione soprattutto dei soggetti più deboli;
- promuovere momenti di sensibilizzazione del territorio e forme di mutuo aiuto su tematiche attinenti al ciclo di vita delle famiglie;
- offrire consulenza educativa a persone, famiglie e gruppi nell'ottica della prevenzione del disagio;
- partecipare con l'assistente sociale ai periodici contatti con le strutture scolastiche, educative e di formazione professionale; intervenire per contenere il fenomeno delle inadempienze scolastiche, collaborare con le attività di doposcuola;
- favorire l'inserimento lavorativo dei minori emancipati e degli adulti in condizioni di disagio sociale;
- censire le attività ludico-sportive e di tempo libero per minori e collaborare con l'assistente sociale per la verifica del buon andamento dell'inserimento;
- collaborare con l'assistente sociale nella realizzazione di progetti educativi sulla famiglia riguardanti il consumo consapevole.

Destinatari

Destinatari del servizio sono:

- famiglie che si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione educativa-genitoriale;
- minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e disadattamento al fine di facilitare i processi di integrazione sociale;
- minori in situazione di inadempimento scolastico;
- adulti in situazione di disagio sociale;
- persone che necessitino di un accompagnamento nei percorsi di formazione o riattivazione lavorativa.

3.3 Servizio di coordinamento

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare la figura di un coordinatore responsabile dell'appalto che sarà l'interlocutore unico del Comune. Il coordinatore dovrà garantire tutti gli interventi necessari per la programmazione delle attività connesse al SSE ed al SEP e disporrà con tempestività l'organizzazione ed il coordinamento del lavoro. Il coordinatore avrà il compito di tenere il collegamento con i competenti servizi del comune, con i quali concorderà incontri di verifica sull'andamento dei servizi.

Il coordinatore è responsabile dell'organizzazione del servizio con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo ed integrazione con i servizi territoriali.

Per l'attività di coordinamento sarà riconosciuto un monte ore settimanale che non dovrà superare le **2 ore settimanali**.

Art. 4 – Servizio educativo domiciliare (*Home visiting*)

Il servizio sociale professionale può attivare, in via eccezionale e nell'ambito delle risorse disponibili, dei progetti educativi specifici definiti *Home visiting*, destinati a nuclei portatori di una storia di fragilità sul piano educativo ma in possesso di sufficienti risorse per concretizzare un significativo e positivo cambiamento nelle competenze educative.

Tale tipologia di intervento è destinata a genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, anche sottoposti a decreto giudiziario, per le seguenti finalità:

- evitare il collocamento extrafamiliare del minore
- accompagnare il processo di ri-adattamento della famiglia al rientro del minore dopo un periodo di collocamento in strutture educative extrafamiliari.

Gli interventi vengono definiti nel progetto quadro ed effettuati solitamente in un arco temporale breve, con l'utilizzo di un monte ore concentrato e rilevazione degli esiti. Il servizio non è sostitutivo o integrativo delle capacità genitoriali ma richiede un alto coinvolgimento delle figure genitoriali

Art. 5 - Dimensione presumibile dell'utenza

L'importo complessivo presunto dell'appalto è stato determinato con riferimento ad una previsione annuale di ore di prestazioni indicate all'art.2.

L'Amministrazione comunale si riserva annualmente di rideterminare, tanto in aumento quanto in diminuzione il numero delle ore indicate sia in funzione di variazioni di soggettive esigenze degli aventi diritto che per sopravvenute esigenze di interesse pubblico ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, senza che l'appaltatore possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta.

Art. 6 - Compiti del Comune

Il Comune di Vicenza, su proposta del servizio sociale territoriale o del Servizio Protezione e Tutela Minori decide in merito all'accesso, alla sospensione e alla cessazione del servizio.

In particolare spetta al Comune definire:

- gli utenti che necessitano del servizio
- il numero di ore da prestare settimanalmente ed il periodo di durata dell'intervento
- il luogo dove dovrà essere svolto l'intervento
- avviare e mantenere la relazione con la famiglia del minore, favorendone la partecipazione nella definizione del progetto educativo;
- comunicare alla famiglia utente il nome dell'educatore incaricato, il piano orario definitivo e gli obiettivi educativi del progetto individuale;
- verificare la qualità del servizio e delle prestazioni dell'educatore in relazione a quanto definito nel progetto individualizzato
- valutare e, nel caso, disporre la riduzione/sospensione/cessazione del progetto qualora si modificassero o venissero a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'avvio;
- rilevare e segnalare eventuali disservizi anche legati all'impiego di personale non idoneo di cui può chiedere la sostituzione
- effettuare verifiche, anche a campione, circa la puntualità ed il rispetto dei piani orari da parte degli operatori.

Art. 7 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà durata triennale dal 01 gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019.

Il Comune di Vicenza potrà richiedere al Soggetto aggiudicatario l'esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016.

Art. 8 – Importo presunto dell'appalto

L'importo complessivo stimato dell'appalto viene così determinato, ai sensi dell'art. 35 - comma 4 - del D.Lgs 50/2016:

- Servizio di sostegno socio educativo:	€ 454.863,00
- Servizio educativo-professionale:	€ 166.330,50
- Prestazioni di coordinamento	€ 7.544,16
- Servizio di <i>home visiting</i>	€ 57.706,50
Totale	€ 686.444,16 (IVA esclusa)

Tali importi si intendono onnicomprensivi di tutti i costi sostenuti dei servizi per la gestione delle attività di cui al presente capitolato, esclusi oneri fiscali, se e in quanto dovuti.

Art. 9 - Personale dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con proprio personale, in numero adeguato, regolarmente assunto, da acquisire mediante le diverse tipologie di rapporto di lavoro vigenti.

Per la gestione dei servizi educativi previsti dal presente capitolato l'appaltatore dovrà avvalersi delle seguenti professionalità:

1. EDUCATORI PROFESSIONALI in possesso di titolo di laurea vecchio ordinamento o triennale in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione, o altra laurea a indirizzo Pedagogico, e/o laurea in Psicologia. E' necessaria, altresì, esperienza nell'ambito dei minori per almeno due anni consecutivi.
2. COORDINATORE RESPONSABILE DELL'APPALTO, distinto dagli educatori, in possesso di titolo di laurea vecchio ordinamento o triennale in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione, Psicologia, Servizio Sociale e con esperienza lavorativa nell'ambito della gestione del personale e dell'assistenza ai minori di almeno 3 anni consecutivi. Il coordinatore svolgerà una funzione tecnico-organizzativa e sarà referente per il Comune per tutte le necessità relative all'espletamento dei servizi previsti nel presente capitolato.

Tutti gli operatori, inoltre, dovranno essere in possesso di patente di guida di categoria B.

Tutto il personale impiegato (ivi compreso il personale utilizzato per eventuali temporanee sostituzioni) non dovrà aver subito condanne per alcuno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il personale impiegato dovrà dare garanzia di affidamento, probità, educazione e rispetto dei regolamenti, dovrà avere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato non devono essere svolte attività lavorative o professionali da dipendenti del Comune di Vicenza cessati dal servizio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con il Soggetto aggiudicatario che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Vicenza, restando quindi ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'appaltatore dovrà garantire continuamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli educatori che per qualsiasi motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate dovranno essere comunicate al competente Settore del Comune.

Il Soggetto aggiudicatario all'inizio del periodo contrattuale dovrà fornire all'Amministrazione comunale l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi, i quali dovranno possedere le qualifiche ed i profili professionali richiesti nel Capitolato Speciale d'appalto ed indicati nell'offerta tecnica. Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti di personale anche per sostituzioni temporanee.

L'appaltatore si impegna a sostituire, entro 15 giorni dalla segnalazione dei fatti da parte dell'Amministrazione Comunale, quel personale che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, abbia dato luogo a motivi di lagnanza, originato disservizi o assunto comportamenti poco rispettosi nei confronti degli utenti del servizio.

In qualsiasi momento, il committente può esigere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la non utilizzazione degli operatori che ritenga non in possesso dei requisiti morali e/o professionali necessari per l'espletamento del servizio in oggetto.

Il personale impiegato sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del C.P.

Il Soggetto aggiudicatario deve ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008, attuativo di direttive CEE, riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:

- l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato;
- assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.

L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il Soggetto aggiudicatario dovrà produrre, a richiesta del committente, l'esibizione del libro matricola e del foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi relativi all'applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Il soggetto aggiudicatario solleva il Comune di Vicenza da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. A tal fine il Comune verificherà tali adempimenti mediante acquisizione del DURC.

La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

L'appaltatore si impegna ad esercitare nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

È fatto obbligo al Soggetto aggiudicatario di predisporre, con oneri a proprio carico, un piano di aggiornamento del proprio personale. Il committente potrà richiedere la partecipazione degli operatori della ditta aggiudicataria ad iniziative formative organizzate al proprio interno. Resta inteso che il costo degli operatori per le ore dedicate alla formazione eventualmente tenuta dal committente è a completo carico della ditta aggiudicataria.

I dipendenti dell'appaltatore sono soggetti al rispetto delle norme previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di

Vicenza, in quanto lo stesso si intende esteso anche ai dipendenti di soggetti concessionari o appaltatori dei servizi.

Art. 10 - Clausola sociale

Per assicurare la continuità del servizio l'appaltatore si impegna – per quanto compatibile con la propria organizzazione d'impresa e nel rispetto della legislazione vigente – ad assumere alle proprie dipendenze, in via prioritaria, il personale attualmente impiegato presso i servizi oggetto del presente capitolato, dallo stesso individuato come idoneo, secondo quanto previsto dalle norme del CCNL.

Art. 11 - Contributi esterni

E' fatto divieto all'affidatario ed ai singoli operatori da esso utilizzati di ricevere qualsiasi tipo di compenso relativamente ai servizi resi ai sensi del presente capitolato.

Art. 12 – Interruzione del servizio.

Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.

All'interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità di qualsiasi natura.

Alla scadenza naturale del contratto il soggetto aggiudicatario del servizio proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante.

Art. 13 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Il soggetto aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivatagli ai sensi di legge in conseguenza dell'espletamento del servizio in oggetto, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare specifiche polizze ex novo destinate esclusivamente all'appalto in questione a copertura dei seguenti rischi:

1. R.C. per danni arrecati a cose o persone ad essa imputabili durante l'esecuzione del servizio . Il massimale della polizza non deve essere inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro.
2. INFORTUNI subiti dagli utenti durante l'esecuzione del servizio: La polizza dovrà prevedere i seguenti massimali: € 200.000,00 in caso di morte, € 100.000,00 in caso di invalidità permanente, € 2.000,00 per rimborso spese mediche sostenute per l'infortunio, con assenza di franchigia in caso di invalidità permanente e franchigia massima di € 100,00 in caso di rimborso per spese mediche-ospedaliere;
3. RCA: per i mezzi di trasporto, anche per i soggetti terzi trasportati, con massimali non inferiori a € 5.000.000,00 così ripartiti:
 - € 4.000.000,00 per danni a persone
 - € 1.000.000,00 per danni a cose

Copia delle polizze assicurative e delle relative quietanze di pagamento dovranno essere consegnate al Comune di Vicenza prima della sottoscrizione del contratto. Le polizze devono avere come oggetto specifico i servizi oggetto del presente appalto ed avere durata del servizio in parola.

In caso di inefficacia delle polizze assicurative stipulate il risarcimento del danno rimarrà a diretto carico del soggetto aggiudicatario.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta del committente, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Art. 14 – Sicurezza e tutela dei lavoratori

Il Soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio del servizio oggetto dell'appalto. L'appaltatore è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" – D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare al Comune il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente appalto non sono rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Dlgs 81/2008. Non sussiste, pertanto, l'obbligo di redigere il Documento Unico di

Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi.

Art. 15 - Obblighi dell'appaltatore

Il Soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a:

- espletare il servizio in base alle richieste del Comune e sulla base di quanto previsto dal presente capitolato;
- assicurare la reperibilità di un interlocutore unico (coordinatore responsabile dell'appalto) durante le ore di lavoro del Settore Servizi Sociali e Abitativi, cui segnalare ogni problema organizzativo riferito al servizio e quale punto di riferimento unico nei confronti degli operatori impiegati;
- garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati (solo per il lotto 1);
- gestire ed organizzare il personale educativo in numero adeguato al corretto svolgimento degli oneri previsti dal presente capitolato e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica;
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- sostenere e preparare gli educatori garantendo formazione continua e coordinamento sull'aspetto educativo; Tutto il personale impiegato dovrà obbligatoriamente essere formato/aggiornato sulle seguenti norme: D.lgs 81/2008 e s.m.i. , D.lgs 196/2003 e s.m.i.;
- fornire agli operatori impiegati l'eventuale materiale necessario allo svolgimento delle diverse attività (cancelleria, fotocopie, giochi, testi di approfondimento, eventuale cellulare, materiale informatico, ludico e didattico, etc.)
- presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente;
- realizzare ogni altra attività di qualificazione e promozione del servizio prevista dal progetto contenuto nell'offerta tecnica presentata;
- comunicare preventivamente al committente eventuali autonome iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato.

Art. 16 - Cooperazione

Il soggetto affidatario dovrà dimostrare particolare sensibilità nei confronti del volontariato locale dedito all'assistenza dei minori, favorendo fenomeni di cooperazione che possano risultare utili per il funzionamento del servizio.

Art. 17 - Monitoraggio e controllo da parte del committente

Il committente si riserva la facoltà di indirizzo e di controllo sulla buona esecuzione del contratto.

Il committente, tramite il competente Settore, si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte come disciplinate dal presente capitolato, anche attuando controlli a campione. Il committente, inoltre, potrà utilizzare dei questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore.

Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessun modo riduce o annulla eventuali responsabilità del soggetto aggiudicatario del servizio.

L'appaltatore è tenuto a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta.

Art. 18 – Tutela della privacy

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati presso l'Ente quale titolare del trattamento e per i quali si assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/03.

Il Soggetto aggiudicatario e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti e altri elementi eventualmente forniti all'Amministrazione.

I dati comunicati all'appaltatore o da questa direttamente acquisiti per conto del Comune di Vicenza non potranno essere riprodotti ad uso del soggetto gestore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno

essere restituiti o conferiti al Comune di Vicenza contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, il Soggetto aggiudicatario dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Sarà fatto divieto assoluto all'appaltatore di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.). Il Soggetto aggiudicatario si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'oneri, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi al soggetto gestore, questo si dovrà impegnare a:

- a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;
- b) trasferire tempestivamente al Comune di Vicenza con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto dovranno essere comunicati i nominativi del titolare e del responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati.

Si informa che, ai sensi del Dlgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, la ditta aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

Art. 19 - Condizioni dei servizi

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 18, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

Il Soggetto aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nell'offerta tecnica, pena la risoluzione di diritto del contratto.

I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche.

Art. 20 - Fatturazione, pagamento e tracciabilità

Il comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti al Soggetto aggiudicatario per la prestazione dei servizi di cui al presente appalto, calcolati sulla base del costo orario di aggiudicazione.

Il soggetto aggiudicatario emetterà le fatture con cadenza mensile, in ragione del numero di ore di servizio effettivamente prestate, a corredo delle quali dovranno essere allegati i fogli di presenza degli operatori attestanti l'avvenuta prestazione. Il pagamento verrà effettuato, previa verifica di conformità della prestazione, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di regolarità contributiva.

Non saranno in ogni caso liquidate fatture non accompagnate dal rendiconto delle ore di servizio effettivamente realizzate, vistate dal Coordinatore Responsabile dell'Appalto e riassuntive di prospetti orari presentati dagli operatori, vistati dall'utente o dal servizio interessato.

Le fatture dovranno prevedere lo split payment e saranno redatte in forma elettronica conforme alla legge vigente:

Dovranno, altresì, contenere i seguenti elementi:

- codice CIG
- riferimenti bancari per il pagamento
- eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto

In sede di pagamento si provvederà all'applicazione della ritenuta pari a 0,50%, a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Dlgs 50/2016 che dispone la ritenuta dello 0,50% sull'importo progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.

L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all'art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.

Rimane in carico al soggetto aggiudicatario l'obbligo di comunicare al Comune di Vicenza gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 21 - Revisione del prezzo

Ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. a) del D.Lgs.50/2016 è ammesso l'adeguamento dei prezzi, che potrà essere richiesto a partire dal secondo anno dalla sottoscrizione del contratto, nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.

Art. 22 – Divieto di subappalto

Per i servizi oggetto del presente appalto è tassativamente vietato al soggetto aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte il servizio assunto, pena la risoluzione immediata del contratto, fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno e delle spese causate al committente per la risoluzione anticipata dello stesso. In caso di A.T.I. o di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate.

Art. 23 - Penalità

Il committente a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore che devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

E' prevista, in caso di specifiche infrazioni, l'applicazione delle seguenti penalità:

- € 200,00 per ogni giornata in cui venga impiegato nello svolgimento del servizio, personale non in possesso dei requisiti previsti dal capitolato
- € 200,00 per mancato svolgimento del servizio, senza previa comunicazione scritta e, in ogni caso, nel non rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel presente capitolato
- € 100,00 per sostituzione degli operatori assegnati al servizio senza previa comunicazione scritta
- € 200,00 per ogni comportamento non professionale accertato del personale impiegato nel servizio, es. violazione dell'obbligo di riservatezza, aver arrecato disagio o pregiudizio ai minori in carico, mancanza di rispetto e correttezza verso l'utente
- € 100,00 per la mancata attivazione del servizio entro 15 giorni dalla segnalazione di un nuovo caso o entro i 5 giorni lavorativi nei casi di attivazione d'urgenza

Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato, su proposta del RUP e/o del Direttore dell'Esecuzione, il Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi potrà stabilire di applicare al soggetto aggiudicatario una penalità nella misura da € 100,00 a € 2.500,00 da valutarsi a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata con recidiva, la penalità è triplicata.

Successivamente, o per cumulo di infrazioni, il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto. Il committente procede al recupero della penalità mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione, da parte del soggetto aggiudicatario, di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

Dopo la comminazione di 5 (cinque) sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto.

La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Soggetto Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Art. 24 - Risoluzione

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile e dall'art. 108 – commi 1 e 2 – del D.Lgs 50/2016, il Comune di Vicenza ha facoltà di considerare risolto di diritto – anche nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto – il contratto nei casi in cui il Soggetto aggiudicatario sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti per un periodo temporale superiore a 15 giorni continuativi. Il suddetto termine decorre a partire dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale Comune di Vicenza contesta l'inadempimento.

Sono altresì causa di risoluzione i seguenti casi:

- violazione di leggi e regolamenti, nonché del presente capitolato, qualora esplicitamente previsto;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
- divulgazioni di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
- abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
- impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio o che incorra in grave provata indegnità.
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
- Violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui adl DPR 62/2013 e al codice di comportamento del comune di vicenza per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono pubblicati e consultabile sul sito internet del comune di Vicenza.

Per le modalità di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, comma 3 e segg. del Dlgs 50/2016.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, il Soggetto Aggiudicatario è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità delle prestazioni oggetto del presente capitolato sino all'individuazione da parte del Comune di Vicenza di un nuovo affidatario del medesimo.

Art. 25 - Recesso

Il Comune di Vicenza ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e fino al termine del servizio, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Tale facoltà è esercitata con un preavviso di almeno 20 giorni, mediante comunicazione formale al soggetto aggiudicatario.

Dalla data di efficacia del recesso, il Soggetto Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Vicenza.

Il Committente ai sensi dell'art. 1 comma 13 della L. 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto di recedere in qualsiasi dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto aggiudicatario, con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP spa, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l. 23.12.1999 n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, sia migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il soggetto aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni CONSIP spa.

Art. 26 - Esecuzione in danno

Qualora il Soggetto Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente le prestazioni oggetto dell'appalto, con le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato, il committente potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Soggetto Aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune di Vicenza, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti.

Art. 27 - Cessione del contratto

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Dlgs 50/2016, al Soggetto aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l'appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 28 – Garanzie

La **garanzia provvisoria** è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, pari ad € 13.728,88.

Tale garanzia deve essere costituita, sotto forma di cauzione e di fideiussione, con le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 .

La **garanzia definitiva**, stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere costituita, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a cura del soggetto aggiudicatario, in sede di stipulazione del contratto, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

Art. 29 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente capitolato e del contratto, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia, il foro competente è quello di Vicenza.

Art. 30 – Spese per la stipula del contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a totale carico del Soggetto Aggiudicatario.

Art. 31 - Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 32 – Sede e comunicazioni

Il soggetto affidatario dovrà disporre di una sede operativa sul territorio del Comune di Vicenza e garantisce la reperibilità del coordinatore o di un suo delegato durante l'orario di funzionamento del servizio.

Art. 33 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Sara Bertoldo, Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi (tel.0444-222513) email servsociali@comune.vicenza.it).

Art. 34 - Disposizioni finali

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità della Regione Veneto sottoscritto in data 23.07.2014, ratificato con DGR n. 1367/2014, approvato con DGC n. 224 del 21.10.2014, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dei quali l'appaltatore dovrà dichiarare in sede di stipula del contratto, di accettarne incondizionatamente contenuti ed effetti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore, nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio-assistenziale.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del capitolato non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo nel suo complesso.

La partecipazione alla gara costituirà pertanto, incondizionata accettazione di tutte indistintamente le clausole contenute nel presente capitolato e impegnerà immediatamente il partecipante.

